



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 19/12/2020

OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO DAL 01/01/2020 AL 17/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Deliberazione del C.C. n. 11 del 27/03/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2021/2022;

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 19/03/20 di nomina dei vari Responsabili di Area;

TENUTO CONTO che tra i compiti istituzionali della Polizia Municipale rientra il servizio di Polizia Stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada su strade di competenza dell'Ente, i cui incassi devono essere rendicontati secondo quanto prescritto dalle vigenti normative e in base ai nuovi principi contabili;

CONSIDERATO che a decorrere dal 01/01/2015 è in vigore l'armonizzazione contabile di cui al DPCM 28 Dicembre 2011 e succ. mod. ed in particolare è stato introdotto il nuovo principio contabile di competenza finanziaria e che, con riferimento alle sanzioni amministrative al CdS, dispone che *“sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al CdS...Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata “Fondo Crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata...)”*;

CONSIDERATO altresì che in base ai nuovi principi contabili di cui sopra si deve far riferimento alla data di notifica del verbale di infrazione al C.d.S. (in quanto è la notifica che rende l'obbligazione esigibile) e non alla data in cui è stata commessa la violazione;

ESAMINATO il report estrapolato dal programma gestionale “Concilia”, in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale di Campo nell'Elba e calcolato sulla base della data di notifica, selezionando come data di rilevazione il periodo dal 01/01/2020 al 17/12/2020, che si allega al presente atto quale parte integrante;

VISTA la nuova disciplina dell'articolo 202 del Codice della Strada, introdotta con il Decreto Legge 69/2013, convertito dalla Legge n. 98 del 09/08/2013 che dispone *“Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. “omissis”... Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di*

pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo”;

TENUTO CONTO della disciplina dell'art. 201 del Codice della Strada per cui “*Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.*”;

APPRESA la grande novità introdotta dall'art. 202 del Codice della Strada il quale ammette la possibilità di pagare le violazioni al C.d.S. beneficiando di una riduzione del 30% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione immediata dell'infrazione o dalla notifica del verbale. Nei casi degli avvisi di cortesia lasciati sui veicoli in sosta, la somma riportata è già ridotta del 30% e può essere pagata usufruendo della riduzione del 30% fino alla notifica in caso contrario, il verbale verrà notificato con l'importo previsto per la violazione la minimo edittale e la somma da versare sarà ridotta del 30% se pagata nei 5 giorni successivi alla notifica e maggiorata delle spese di notifica da corrispondere integralmente;

CONSIDERATO che:

- a) il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo edittale fissato dalle singole norme;
- b) se il trasgressore effettua il pagamento entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, tale somma è ridotta del 30 per cento;
- c) il mancato pagamento entro il termine di 60 giorni, comporta in automatico l'innalzamento della sanzione pari alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo per la riscossione della somma senza che sia necessaria l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della Legge 689/1981;

CONSIDERATO altresì che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in Vigore, quindi tutte le violazioni al Codice della Strada vengono accertate, contestate, notificate e pagate nei seguenti termini:

- 1) violazioni al codice della strada accertate con preavviso in assenza del trasgressore e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate prima della notifica o entro cinque giorni dalla notificazione;
- 2) violazioni al codice della strada accertate con verbale di contestazione e notificate immediatamente al trasgressore e/o obbligato in solido, usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate entro cinque giorni dalla notificazione;
- 3) violazioni al codice della strada dal sesto giorno e entro sessanta giorni dalla notificazione devono essere pagate in misura pari al minimo edittale fissato dalle singole norme;

4) violazioni al codice della strada non pagate entro sessanta giorni dalla notificazione comportano l'innalzamento della sanzione alla metà del massimo, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo;

DATO ATTO che l'ufficio verbali normalmente, in caso di infrazione non immediatamente contestata e non pagata, effettua la notifica entro 60/70 giorni dall'accertamento se si tratta di trasgressore e/o obbligato in solido residente in Italia;

RILEVATO che con query estratta dal programma di gestione dei verbali fornito dalla ditta "Concilia" in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale risultano notificati un numero di verbali che potrebbe essere inferiore a quello dei verbali effettivamente notificati per il ritardo dovuto ai tempi di restituzione delle cartoline di notifica da parte di Poste Italiane e al successivo aggiornamento della banca dati;

DATO ATTO che nel periodo decorrente dal 01/01/2020 al 17/12/2020 sono state elevate sanzioni ai sensi del C.d.S. per un valore di € 452940,00 come meglio dettagliato nell'allegato prospetto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto e relativamente al periodo dal 01/01/2020 al 17/12/2020, di accertare € 162421,78 nel capitolo di bilancio 123000/0, quale importo derivante dalla somma tra:

- € 80820,78 quale differenza tra la somma che risulta pagata nel prospetto "Concilia" e quella che risulta incassata in bilancio all'Ufficio Ragioneria (€ 268348,00 - € 187527,22);
- € 12810,00 quale somma residua da riscuotere da parte del Comune dopo il versamento di pagamenti parziali;
- € 68791,00 quale importo di verbali notificati ed esigibili;

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai Responsabili dei Servizi dei Comuni privi di figure dirigenziali la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che con il presente atto viene richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi sempre del disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al sottoscritto Responsabile nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTI:

- l'art. 202 del Codice della Strada;
- l'art. 201 del Codice della Strada;
- l'art. 179 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 19/03/20.

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che dal 01/01/2020 al 17/12/2020 sono state elevate sanzioni per infrazioni al cds, per un totale di € 452940,00;

DI ACCERTARE al capitolo di entrata 123000/0 del bilancio 2020, per quanto sopra richiamato, la somma di € **162421,78**, a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie della Polizia Municipale per il ciclo contravvenzionale anno 2020 – periodo 01/01/2020 - 17/12/2020, secondo quanto estrapolato dal programma per le infrazioni al codice della strada, “Concilia” di Maggioli, di cui:

- € 80820,78 quale differenza tra la somma che risulta pagata nel prospetto “Concilia” e quella che risulta incassata in bilancio all’Ufficio Ragioneria;
- € 12810,00 quale somma residua da riscuotere da parte del Comune dopo il versamento di pagamenti parziali;
- € 68791,00 quale importo di verbali notificati ed esigibili;

DI APPROVARE il seguente programma di entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011;

DI DARE ATTO che, trattandosi di crediti di dubbia e difficile esazione, è previsto un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, come previsto al punto 3.3 del D.P.C.M. 28.12.2011;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente, precisando che tutta la documentazione giustificativa elencata in narrativa è depositata agli atti dell’Ufficio di Polizia Municipale e disponibile per eventuali procedure di contabilità e per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)